



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



✓ Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica

✓ D.L. 34/2020 – «decreto rilancio»

Jus giuridica Termini Imerese – 03 novembre 2020

Ing. Domenico Prisinzano ENEA- DUEE
Responsabile del laboratorio DUE-SPS-SAP



Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica

Tipo di edificio

Tipo di interventi

Requisiti tecnici/procedurali

Percentuale di detrazione

Detrazione massima/spesa massima

Tipo di contribuente

Fino a quando si applica ?

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Art.119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- Meccanismo requisiti dell'ecobonus (art. 14. D.L. 63/2013)
- percentuale detrazione **110%**
- spese sostenute dal 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021
- detrazione da ripartire in **5 anni**

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Interventi trainanti

Involucro



c.1

a) interventi di isolamento termico delle **superfici opache** con **incidenza maggiore del 25% della superficie lorda disperdente**



Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Interventi trainanti

Art.119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

c.1

Involucro

a) I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i **criteri ambientali minimi** di cui al **decreto** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **11 ottobre 2017**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Interventi trainanti

c.1

b/c)

Impianti



Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Interventi trainanti

c.1

Impianti (tecnologie ammesse)

b) c),

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:

- i. **caldaie a condensazione** ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 ($\eta_s \geq 90\%$);
- ii. **pompe di calore e sistemi ibridi** assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- iii. **impianti di microgenerazione**;
- iv. **collettori solari** per la produzione di acqua calda

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

c.1

Interventi trainanti

Impianti
tecnologie ammesse

b) c),

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:

esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- b) il 50 per cento di calore di scarto;
- c) il 75 per cento di calore cogenerato;
- d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Interventi trainanti

c.1

Impianti

b) c),

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:

esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con **caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle** individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Interventi trainati

L'aliquota del 110 % si applica a

tutti gli altri

interventi previsti dall'ecobonus

con i **limiti di spesa previsti per ciascun intervento**

a condizione che siano eseguiti **congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.**

Fanno eccezione gli edifici sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i quali non sono necessari gli interventi trainanti.

Decreto rilancio - art. 119 - detrazioni del 110%

Art.119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, **il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.**

Decreto attuativo – comma 3-ter art. 14 D.L. 63/2013

APE per intero edificio

Decreto «requisiti ecobonus»

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2020.

**Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ED

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

**Gazzetta ufficiale n. 246
del
05/10/2020**

Decreto rilancio - art. 119 - detrazioni del 110%

Sistemi fotovoltaici e sistemi di accumulo

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) **e d)**, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi **1 o 4** del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Decreto rilancio - art. 119 - detrazioni del 110%

Cessione dell'energia prodotta e colonnine di ricarica

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla **cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE)**, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3. del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.**

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Contribuenti ammessi

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai **condomini**;

b) dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) **dagli istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing », per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) **dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) **dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460**, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 riconosciuti i lavori di cui all'art 119 finalizzati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Asseverazioni (interventi di efficienza energetica)

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

Decreto attuativo

- modalità di trasmissione
- contenuti dell'asseverazione (requisiti tecnici e congruità delle spese)

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Asseverazioni (interventi antisismici)

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Decreto asseverazioni – DM 06/10/2020

DECRETO 6 agosto 2020.

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Gazzetta ufficiale n. 246
del
05/10/2020**

Cosa si assevera ?

Requisiti

Costi massimi unitari



Decreto requisiti
ecobonus

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Asseverazioni (finale e per stati di avanzamento)

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Decreto «requisiti ecobonus» - Allegato A

13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei **prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti**, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell'edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
- b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Art.119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Disposizioni finali

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

A/1

Abitazioni di tipo signorile

A/8

Abitazioni in ville

A/9

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici **con l'eccezione di quelli aperti al pubblico**

Decreto rilancio – art. 121 - detrazioni del 110% sconto in fattura

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione **spettante**, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo **stesso**, anticipato **dai fornitori che hanno** effettuato gli interventi e da **questi ultimi** recuperato sotto forma di credito d'imposta, **di importo pari alla detrazione spettante**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, **compresi** gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

Decreto rilancio – art. 121 - detrazioni del 110% cessione del credito

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione **spettante**, alternativamente:

b) per la **cessione di un** credito d'imposta **di pari ammontare**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, **compresi gli** istituti di credito **egli** altri intermediari finanziari.

Decreto rilancio – art. 121 - detrazioni del 110% cessione del credito

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Articolo 3

(Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 2, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

DETRAZIONI FISCALI



Ministero dello Sviluppo Economico

27/10/2020 15:55:41

Benvenuto sul sito ENEA dedicato alle detrazioni fiscali.
Questo sito ti permette di creare e gestire il tuo account ENEA per i siti dedicati alle detrazioni fiscali e per il Superbonus (detrazioni del 110%) di inserire i dati delle asseverazioni e i dati dei relativi interventi

REGISTRATI

La creazione di un account permette di accedere a tutti i siti ENEA dedicati alle detrazioni fiscali

[Registrati](#)

EFFETTUA IL LOGIN

Sono valide le registrazioni fatte per i siti ENEA dedicati alle detrazioni fiscali

[Accedi](#)

BONUS CASA

Caricamento, modifica e consultazione delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti

ECOBONUS

Caricamento, modifica e consultazione delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti

SUPER ECOBONUS 110%

Caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza

Decreto asseverazione

Articolo 3

(Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione)

2. L'Asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
4. Le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, avvengono tramite l'area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1.

Articolo 5

(Controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione)

1. I controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale n. 211.

Decreto asseverazione

Articolo 5

(Controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione)

3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle Asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.
4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018.
5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Domenico Prisinzano
ENEA-Agenzia Nazionale Efficienza Energetica
Dipartimento Unità Efficienza Energetica

Responsabile del laboratorio DUEE-SPS-SAP